



## MALATTIA VESCICOLARE: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Lo scorso 14 novembre è stata confermata la presenza di un focolaio di malattia vescicolare suina in un'azienda a ciclo aperto del comune di Romano di Lombardia in provincia di Bergamo. Il contagio proveniva da un altro focolaio rinvenuto in una stalla di sosta annessa ad un macello nella provincia di Verona. Successivamente, sono stati denunciati altri focolai, uno nella provincia di Bergamo nel comune di Bottanuco, quattro in provincia di Padova (nei comuni di Tombolo, Teolo, Casalserugo e Vò), uno nel comune di Grancona in provincia di Vicenza, uno nel comune di Chioggia in provincia di Venezia e cinque in provincia di Brescia (tre nel comune di San Paolo, uno ad Ospitaletto e uno a Travagliato). Tutti i focolai sono risultati collegati con la stalla di sosta di Verona. Nella provincia di Brescia sono stati successivamente segnalati altri due focolai nel comune di Cignano di Offlaga e in quello di Artogne in Valcamonica. Ai primi di dicembre sono stati distrutti più di 18.000 capi suini nelle sole province di Bergamo e Brescia ed il virus ha fatto la sua comparsa anche in un allevamento nel mantovano.

In data 17 novembre 2006, la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute ha introdotto misure sanitarie urgenti per prevenire la diffusione della malattia.

In particolare, il Ministero ha disposto il divieto di movimentazione dei suini nelle province di Brescia, Bergamo, Verona, Padova e Vicenza e da queste province verso il resto del territorio nazionale, verso gli altri Stati membri dell'UE ed i Paesi Terzi. Il 30 novembre il divieto è stato esteso anche alla provincia di Mantova.

Tutte le aziende suinicole di queste province devono essere sottoposte ad un controllo sierologico da parte dei Servizi veterinari delle ASL secondo quanto prescrive il vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione in caso di sospetto. I campioni così prelevati saranno inviati all'Istituto Zooprofilattico competente e solo dopo l'esito favorevole degli esami l'azienda potrà riacquisire l'accreditamento.

Una volta riacquisito l'accreditamento e salvi i divieti previsti nelle zone di restrizione intorno ai focolai, le aziende suinicole potranno nuovamente procedere alla movimentazione dei suini, secondo le modalità che sono state precisate dal nuovo provvedimento ministeriale del 30 novembre scorso e che si riportano nel seguito:.

1. Sono temporaneamente **vietate le movimentazioni verso e dalle stalle di sosta situate nelle province interessate dai focolai**. I suini presenti in queste stalle di sosta possono essere inviati **solo verso i macelli** presenti sul territorio regionale.
2. Salvi i divieti previsti nelle zone di protezione istituite intorno ai focolai, **è possibile movimentare verso il resto del territorio nazionale i suini destinati alla macellazione** solo se scortati da un unico modello 4 in cui la certificazione sanitaria firmata dal veterinario ufficiale attesti lo stato sanitario del territorio in cui si trova l'azienda, la data dell'esito favorevole dell'analisi sierologica e l'esito della visita clinica eseguita nelle 48 ore precedenti la partenza e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - gli invii devono avvenire da aziende in cui è stato effettuato il controllo sierologico con esito favorevole;
  - per le aziende che si trovano nella zona di sorveglianza, la movimentazione può avvenire se è stato eseguito un controllo sierologico favorevole nei 14 giorni precedenti il carico e nell'azienda non sono stati introdotti suini nei 21 giorni precedenti;

- il trasporto deve avvenire direttamente dall'azienda al macello come carico unico;
- gli animali devono essere trasportati su un veicolo sigillato dal Servizio Veterinario competente. I veicoli devono essere puliti e disinfettati prima del trasporto e la disinfezione deve essere certificata dal trasportatore e controfirmata dal veterinario ufficiale competente per l'allevamento di provenienza se si trova nella zona di sorveglianza;
- il veterinario ufficiale deve eseguire una visita clinica entro le 48 ore precedenti lo spostamento e deve prenotificare lo spostamento alla ASL di destinazione almeno 48 ore prima.

Se gli animali dovessero arrivare presso un impianto di macellazione senza la richiesta documentazione, ne sarà disposto l'abbattimento e la distruzione.

3. Salvi i divieti previsti nelle zone di protezione e sorveglianza, **all'interno dei territori delle province interessate è consentita la movimentazione dei suini tra aziende** con esito favorevole ai test diagnostici di controllo.
  
4. Salvi i divieti previsti nelle zone di protezione e sorveglianza, qualora il veterinario ufficiale accerti la presenza di problemi di benessere animale, **è consentita la movimentazione dei suini da aziende da riproduzione presenti sul territorio delle province interessate verso aziende da ingrasso presenti sul resto del territorio nazionale** solo se scortati da un unico modello 4 in cui la certificazione sanitaria firmata dal veterinario ufficiale attesti lo stato sanitario del territorio in cui si trova l'azienda, la data dell'esito favorevole della prova sierologica e l'esito della visita clinica eseguita nelle 48 ore precedenti la partenza e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - nei 20 giorni precedenti la partenza l'azienda abbia eseguito un controllo sierologico con esito favorevole;
  - il Servizio Veterinario dell'azienda di partenza attesti nella richiesta di nulla osta allo spostamento che l'azienda ha adottato un adeguato piano di biosicurezza;
  - il Servizio Veterinario dell'azienda di destinazione abbia concesso un nulla osta in cui si attesta che sussistono flussi commerciali abituali con l'azienda di provenienza e che la stessa applica un piano di biosicurezza adeguato;
  - il trasporto deve avvenire direttamente dall'azienda di provenienza all'azienda di destinazione come carico unico;
  - gli animali devono essere trasportati su un veicolo sigillato dal Servizio Veterinario competente. I veicoli devono essere puliti e disinfettati prima del trasporto;
  - il veterinario ufficiale deve eseguire una visita clinica entro le 48 ore precedenti lo spostamento e deve prenotificare lo spostamento alla ASL di destinazione almeno 48 ore prima;

Il Ministero inoltre dichiara che intende rafforzare i controlli presso i macelli e che ritiene opportuno adottare alcune misure di biosicurezza. In particolare, il provvedimento dispone che le consegne di mangime nelle aziende che si trovano nelle province interessate dalla vescicolare, dovranno avvenire direttamente dalla ditta fornitrice verso l'allevamento con un automezzo dedicato (ossia è vietato fare più consegne con un unico trasporto). Inoltre, il ritiro dei capi morti in azienda dovrà avvenire all'esterno del perimetro aziendale.